

Prot. 1796 /1.7

Castelfondo, 28 maggio 2014

OGGETTO: CHIUSURA AREA DESTINATA A PARCO GIOCHI IN LOC. COAI – FRAZIONE DOVENA sulla p.f. 1998/1 DAL 29 MAGGIO 2014 E FINO AL 04 GIUGNO 2014.

ORDINANZA NR. 09/2014**IL SINDACO**

- Vista la richiesta effettuata dalla Azienda agricola Paternoster Diego, via F. Filzi 28 - Castelfondo in data 28 maggio 2014 prot. n. 1795, ditta autorizzata allo sfalcio dell'area Parco giochi in Loc. Coai sopra l'abitato di Dovenà;
- Ritenuto indispensabile, al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, predisporre la chiusura dell'area oggetto dello sfalcio come da delimitazione concordata con il Custode Forestale;
- Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm. contenente il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

ORDINA

LA CHIUSURA DELL'AREA ABIDIBITA A DEL PARCO GIOCHI LOC. COAI SOPRA L'ABITATO DI DOVENA sulla p.f. 1998/1, DAL 29 MAGGIO 2014 E FINO AL 04 GIUGNO 2014.

AVVERTE

CHE L'INTERA PERIMETRAZIONE DELL'AREA SARA' OPPORTUNAMENTE INDICATA CON OPPORTUNA DELIMITAZIONE.

DEMANDA

All'Azienda agricola Paternoster Diego, via F. Filzi 28 - Castelfondo, esecutrice dello sfalcio di disporre la collocazione della segnaletica temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento, come previsto dalla comunicazione di data 27.05.2014 prot. nr. 1790.

Rimane a cura della ditta esecutrice dello sfalcio la responsabilità di eventuali danni provocati nell'esecuzione dei lavori.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verrà applicata ai contravventori l'ammenda prevista per legge.

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla delimitazione dell'area in oggetto ed in prossimità dell'accesso alla stessa e conservata sul luogo dei lavori ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

Il Comune di Castelfondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potesse derivare a seguito dell'esecuzione dei lavori di sfalcio.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Copia della presente ordinanza viene notificata alla Stazione Forestale di Fondo, al custode Forestale di Castelfondo e alla Polizia Locale Alta Val di Non competenti per territorio.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art.2, lett.B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



Il Sindaco
Ianes Nadia

Nadia Ianes